

**IN BREVE n. 051-2011**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

*Fervidi auguri*  
*Marco Perelli Ercolini*



## **I PLANTARI ORTOPEDICI RICHIEDONO LA PRESCRIZIONE**

Da Sole 24 ore - risposta 1812

**D** -Per detrarre dalla dichiarazione dei redditi la spesa per “plantari”o protesi sanitarie è necessaria una prescrizione medica o è sufficiente la fattura di acquisto?

**R** - I plantari ortopedici, detraibili per la generalità delle persone (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Dpr 917/86), sono «dispositivi medici» (o protesi sanitarie) rientranti nel nomenclatore tariffario di cui al Dm 332/1999 (il repertorio dei dispositivi medici è stato aggiornato/modificato dal ministero della Salute con Dm 22 settembre 2005, Dm 20 febbraio 2007 e Dm13 marzo 2008). Le istruzioni per la compilazione del Modello 730/2011, a pagina 64 (al punto: spese sanitarie - documentazione da conservare), sottolineano che per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, va conservata anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’ esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Medico e Irap**

Il medico convenzionato col Servizio sanitario nazionale non paga l’Irap se non ha collaboratori e dipendenti (ivi compresa la segretaria), ma può farsi sostituire nello studio da un collega nei periodi di ferie: la disponibilità da parte dei medici di medicina generale convenzionati col SSN, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’articolo 22 dell’Accordo

collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con DPR 28 luglio 2000 n. 270, rientrando nell'ambito del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini nella instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 25910 del 2 dicembre 2011*

## **RIFLESSIONI**

### **Fondi pensioni e crisi finanziaria**

I Fondi pensione inciampano pesantemente nella crisi finanziaria nei rendimenti dei primi nove mesi del 2011: con quello che è successo sui mercati era inevitabile!

Ricordiamo come i rovesci delle Borse si ripercuotano inevitabilmente nelle gestioni dei Fondi pensione.

Azioni in caduta e le pressioni sui BTp hanno seriamente inciso su questo istituto che *“dovrebbe salvare”* dai tagli delle future pensioni.

Fondo sanità dell'ENPAM nella linea garantita è stato uno dei migliori: performance III trimestre 2011 0,74 e dall'inizio anno 1,45 contro una media rispettivamente di -0,5 e -0,4.

Prima di avventurarsi in un Fondo pensione chiedere, dunque, quanto ha reso dopo 15, 10, 5 e un anno di sottoscrizione la somma di 1000 euro e ponderare bene gli sgravi fiscali immediati e futuri in uscita, nonché le eventuali somme accreditate dal datore di lavoro in caso di rinuncia al Tfr per un fondo pensione.

Infatti a versamenti certi non è dato un rendimento certo in uscita, essendo generalmente agganciati all'andamento dei mercati finanziari e alle loro fluttuazioni.

Si dice, con una punta di malignità, che gli unici ad avere guadagni certi siano i gestori!

### **Perequazione automatica**

La rivalutazione delle pensioni va fatta a prescindere delle cifre: è un attore di giustizia e di equità, oltre che di civile onestà nel riconoscimento di diritti pagati con grossi sacrifici contributivi nell'età lavorativa per un giusto riconoscimento economico nel post lavorativo.

## **SPECIALIZZANDI - ABERRAZIONE PREVIDENZIALE**

Previdenza dei medici in formazione specialistica e medici del corso di formazione specifica in medicina generali su due binari distinti, ma perché?.....

I medici in formazione specialistica (specializzandi) contrattualmente (DLgs 368/1999 reso attuativo dalla legge 23 dicembre 2005 numero 266 articolo 1 comma 300 lettera c) hanno l'inquadramento previdenziale nella gestione separata INPS.

La Gestione separata è un fondo pensionistico nato con lo scopo di assicurare categorie di lavoratori escluse da una tutela previdenziale estesa dalla legge 335/1995 a tutte le categorie di lavoratori e, in particolare, le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Nella fattispecie vengono ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile. Ma non è certo il caso degli specializzandi nei riguardi dell'Enpam. E ancora, ricordiamo che i corrispettivi per il tirocinio pratico dei medici di medicina generale, erogato dalla Regione e imponibile fiscalmente, sono soggetti a trattenuta previdenziale e precisamente nel Fondo generale Enpam Quota B che prevede espressamente l'assoggezione contributiva previdenziale per le somme eccedenti il minimale con l'aliquota ridotta.

Gli specializzandi esplicano attività medica (oltre alla frequenza ad attività didattiche svolgono attività assistenziali con graduale autonomia e hanno facoltà di libera professione intramuraria; in giurisprudenza è segnalata una loro responsabilità civile verso terzi per l'attività medica esplicata), inoltre v'è il precedente dei medici che frequentano il corso per il tirocinio pratico in medicina generale e, quindi, non si capisce come la previdenza debba essere ricompresa nella sfera della Gestione separata Inps con conseguenti ripercussioni negative nel prosieguo contributivo previdenziale del medico.

La previdenza deve essere una tutela del cittadino nel postlaborativo e non una mera manovra di incasso a beneficio del fondo previdenziale.

### **IRAP e PROFESSIONISTI**

L'impiego in modo non occasionale di lavoratori dipendenti o collaboratori ravvisa autonoma organizzazione.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circol. 45E del 30.11.2011 (documento 278)**

### **LA CARTELLA CLINICA HA NATURA DI CERTIFICAZIONE**

...la natura di certificazione amministrativa delle attestazioni contenute nella cartella clinica redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il Ssn, al pari di quelle dei certificati dei medici convenzionati, è ormai affermazione giurisprudenziale costante, ma il particolare regime è circoscritto alle sole trascrizioni concernenti le attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento.

*da DoctorNews del 5 dicembre 2011 - Avv. Ennio Grassini*

### **RIFORMA PREVIDENZIALE MONTI 1 - NEL RISPETTO DI EQUITÀ', TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE e SOLIDARIETÀ' SOCIALE?**

*pubblicato su Corriere Medico*

Dopo le due manovre Tremonti, la legge di stabilità eccola quarta manovra (e speriamo ultima) sulla previdenza. Alla domanda del titolo, la risposta a chi legge.

Una premessa è d'obbligo: tutti i requisiti maturati e acquisiti a fine 2011 verranno rispettati e a richiesta ha il diritto di farseli certificare....ma purtroppo per molti lavoratore le nuove regole fanno slittare la possibilità del pensionamento. E i termini fissati dalla manovra potranno essere spostati in avanti (tre mesi) già nel 2013 col meccanismo dell'aggancio alle speranze di vita.

Per i già pensionati, diciamo subito, che ogni trattamento superiore a due volte il minimo Inps (936 euro) per due anni sarà bloccato; lo stop alla perequazione automatica un è più un una tantum ma sta diventando una abitudine anche se già censurata dalla Corte costituzionale.

Non sarebbe invece sospeso il contributo di solidarietà, balzello sugli importi di pensioni oltre i 90mila euro.

Per il pensionando attenzione al Tfr: per i trattamenti di fine rapporto e similari superiori ad 1 milione concorreranno alla formazione del reddito complessivo e saranno assoggettati al meccanismo convenzionale degli scaglioni IRPEF, cioè non verranno agevolati nella loro fiscalizzazione con la tassazione separata.

Ma il grosso punto di leva....dal 1 gennaio 2012 tutti i trattamenti saranno calcolati col sistema contributivo nel rispetto del pro rata di quanto già acquisito: chi aveva maturato i 18 anni al 31 dicembre 1995 vedrà la sua pensione per i periodi a partire dal 1 gennaio 2012 calcolata col sistema contributivo, fermo restando che i periodi maturati sino al 31 dicembre 2011 saranno calcolati col sistema retributivo. Ci saranno poi solo due tipi di pensione: pensione di vecchiaia e pensione anticipata...addio dunque alle pensioni di anzianità.

Ma attenzione scompaiono le finestre mobili perché riassorbite nel requisito dell'anzianità contributiva: i 40 anni di anzianità contributiva sganciata dall'età anagrafica salgono a 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne col requisito dei 62 anni di età anagrafica: ogni anno mancante a 62 comporterà una penalizzazione del 2%.

L'età massima pensionabile è portata a 70 anni con modifica dell'età massima lavorativa. Il requisito della pensione di vecchiaia è dei 66 anni di età (uomini e donne) nel settore pubblico mentre nel settore privato le donne vedranno aumentare gradatamente l'età pensionabile: nel 2012 e 2013 è fissata a 62 anni, nel 2014 e 2015 è stabilito 63 anni e 6 mesi, nel 2016 e 2017 anni 65 e dal 1 gennaio 2018 l'età pensionabile è a regime a 66 anni come per gli uomini. Il limite dei 66 anni sarà elevato a 67 nel 2021 se non sarà già raggiunto cogli adeguamenti alle speranze di vita.

L'anzianità contributiva minima è pari a 20 anni. Il lavoratore che richiede la pensione di vecchiaia oltre il requisito minimo di età e fino al 70esimo anni (salvo adeguamenti alle speranze di vita) usufruiranno di meccanismi incentivanti (coefficienti di trasformazione più pesanti).

Certamente l'innalzamento dell'età pensionabile porta benefici alla previdenza attuale...ma congela posti di lavoro per i giovani per alcuni anni con tutte le ripercussioni sul quanto delle loro future pensioni...e non si dica poi che è colpa dei genitori che portano via, loro malgrado, i posti di lavoro ai figli...Ma una domanda: tutti a 65-70 anni saranno in grado di lavorare ancora? fisicamente o licenziati perché costano troppo?

Chi vivrà, vedrà! Questi sono i doni previdenziali per il Natale 2011....ma poi ci sono anche molti altri doni!..... In sede di conversione ci saranno cambiamenti: miglioramenti o inasprimenti?

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO MONTI Articolo 24 - pensioni (documento 279)**

### **MINISTERO LAVORO - SCHEDA SINTESI SULLE NUOVE PENSIONI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una scheda di sintesi sulle Nuove Pensioni, come previste dal Decreto Monti.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Scheda sintesi sulle nuove pensioni (documento 280)**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - ATTENTI ALLE TRUFFE**

**Attenzione nessun consulente a pagamento dall'agenzia per il servizio Entratel**

Contribuenti allerta su tentativi di truffa messi in atto da persone che si spacciano per dipendenti dell'Agenzia e annunciano l'arrivo di sedicenti consulenti delle Entrate, che, a pagamento, controllerebbero la corretta installazione del servizio telematico Entratel.

Alcuni cittadini, infatti, hanno segnalato di essere stati contattati da una certa signora Galimberti, finta dipendente delle Entrate, che li informava della presunta consulenza a pagamento promossa dall'Amministrazione fiscale.

A questo proposito, l'Agenzia sottolinea di essere completamente estranea a questo tipo di attività e invita le potenziali vittime a denunciare ogni tentativo di raggiro, rivolgendosi quanto prima a qualsiasi ufficio delle Entrate e alle forze di polizia.

Nessun dipendente, infatti, è autorizzato a chiedere denaro ai contribuenti né a casa, né per telefono o via mail.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO DELLE ASPESE SOSTENUTE DAL PROFESSIONISTA PER CONTO DEL CLIENTE**

### **Domanda**

Vorrei sapere se il rimborso delle spese anticipate per conto dei clienti e successivamente fatturate agli stessi deve essere assoggettato a Iva.

### **Risponde A.Giordano**

Ai fini Iva, sono escluse dalla base imponibile le spese anticipate in nome e per conto del cliente se provate da documentazione intestata al committente, nonché quelle costituite da diritti corrisposti agli uffici e risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata nel modulo intestato al cliente committente del servizio e a quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso. Infatti, l'articolo 15, punto 3, del Dpr 633/1972, prevede che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

Viceversa, le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e, quindi, devono essere regolarmente assoggettate al tributo, alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa.

## **IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO MONTI**

E' stato pubblicato, sulla G.U. del 6 dicembre 2011, n. 284, il Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

### **IN ALLEGATO A PARTE - G.U. Decreto Monti (documento 281)**

## **MANOVRA MONTI e PERPLESSITA'**

La Manovra Monti prevede ora, salvo modifiche (molto poco probabili) in sede di conversione del decreto legge, che i 40 anni di anzianità contributiva finora sganciati dall'età anagrafica nella giusta ottica di un riconoscimento di una anzianità massima contributiva, salgano a 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne (nel 2013 con un ulteriore mese aggiuntivo e così pure un ulteriore mese in più nel 2014) col requisito dei 62 anni di età anagrafica: ogni anno mancante a 62 comporterà però una penalizzazione del 2%.

Viene così cancellato con questa penalizzazione il peso di anni di lavoro con fior di contribuzione oppure il sacrificio economico, non di poco conto perché commisurato alla garanzia della riserva matematica per le future maggiori erogazioni di pensione, in caso di riscatto degli anni di laurea o di specializzazione. Quello che è stato pagato dal lavoratore viene tolto....coi danni e le beffe.

Ma la manovra non parla di rispetto alla equità?

## IL PERCORSO DI FINE VITA

da *CORRIERE MEDICO*  
n. 30 del 1 dicembre 2011

### **Un cd rom per fare il punto giuridico-legislativo sul fine vita**

IL DIBATTITO SUL FINE VITA, quanto mai attuale, ha dei punti fermi legislativi ma anche giuridici. Per queste ragioni sono stati resi disponibili su cd rom gli interessantissimi atti del convegno "Il percorso di fine vita" organizzato a Udine lo 26 giugno 2010 a opera di un gruppo di medici di medicina generale e ospedalieri e, in particolare, di Cesare Puricelli già primario chirurgo cardiotoracico dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Gli atti, realizzati con l'appoggio della sezione udinese della Federspev, intendono focalizzare dal punto di vista scientifico e bioetico un argomento di grande attualità a beneficio degli operatori sanitari, ma anche della popolazione generale.

Il cd rom è in distribuzione gratuita.

Gli interessati possono richiederlo via e-mail all'indirizzo: [puricelli.cesare@tin.it](mailto:puricelli.cesare@tin.it)

